

Rassegna di giurisprudenza sul tema: occhi puntati sulla posta elettronica certificata

Diritto alla difesa da tutelare

Nessuna compromissione dalle modalità di notifica

DI FEDERICO UNNIA

Le notifiche non devono compromettere il diritto alla difesa. La Corte costituzionale ha ribadito la limitazione della possibilità di effettuare notifiche valide attraverso la Pec oltre le ore 21. Con la sentenza n. 75/2019 (redattore R. Morelli) i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata l'eccezione di incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012 nella parte in cui prevede che il disposto dell'art. 147 cpc si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematica, avanzata dalla Corte d'appello di Milano. La vicenda riguardava una controversia di natura bancaria che, dopo un esito sfavorevole per l'istituto in primo grado, approdava in appello, nel quale la società appellata eccepeva l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto notificata a mezzo Pec l'ultimo giorno utile per tale incombenza di rito dopo le ore 21.

Secondo Cristina Biglia, Mercanti e Associati Studio Legale e Tributario (studio che ha patrocinato Bpm, unitamente alla collega Barbara Burchi, nella causa avanti al tribunale di Milano, ndr), «La Corte costituzionale ha di fatto riscritto la norma, abrogando una parte della disposizione che letteralmente non esiste. È stata infatti inserita ex novo una previsione che «salva» il soggetto notificante a mezzo Pec entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, invocando il principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione al diverso

caso del perfezionamento della notificazione. Viene così eliminata la portata dell'art. 147 cpc che comunque rimane espressamente richiamato nella medesima disposizione e quindi teoricamente adottabile anche nel caso di notificazione con modalità telematica. L'intervento della Consulta sembra, in realtà, porre rimedio a una scelta legislativa che aveva tentato di applicare un principio tradizionale a un metodo tecnologico ormai di larga diffusione».

La decisione della Corte costituzionale giunge al termine di un lungo e complesso dibattito che ha interessato negli anni la Cassazione la quale sul punto ha consolidato una posizione unanime. Infatti, ad oggi è consolidato l'orientamento che ritiene che «in riferimento all'art. 147 cpc il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (...) qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato» (Cass. civ. n. 21915/2017). Inoltre, sempre secondo gli Ermellini, con l'art. 16-septies il legislatore «ha trasformato quello che nell'art. 147 è un divieto di compiere materialmente l'atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comun-

que eseguita, «si considera perfezionata» solo alle ore 7 del giorno dopo. (...) Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Sicché tale distinzione continuerà a valere (ndr secondo il disposto dell'art. 3-bis, legge n. 53/1994) laddove il notificante abbia richiesto la notifica prima delle 21 (...). Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo» (tra le molte Cass. civ. n. 31827/2018 e Cass. civ. n. 393/2019).

La Cassazione, nel ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale posta al suo vaglio, ha altresì affermato che «la situazione presa a parametro ai fini della eccezione (ex artt. 3 e 24 Cost.) non è pertinente: il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sulle conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo; (...) a sua volta la regola posta dall'art. 16-septies (...) ha la funzione di disciplinare espressamente i tempi relativi al corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela di un diverso e meritevole interesse, qual è quello di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali» (Cass. civ. n. 28864/2018).

—© Riproduzione riservata—